

(N. 1902)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 26 settembre 1951 (V. Stampato N. 2112)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 OTTOBRE 1951

Diritti spettanti ai notai ed agli agenti di cambio
accreditati per le operazioni di debito pubblico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni di consenso ricevute dall'Amministrazione centrale del debito pubblico e dalle Intendenze di finanza è dovuto al notaio o all'agente di cambio autenticante il diritto di lire 5 per ogni 1000 lire del capitale nominale della rendita alla quale il consenso si riferisce.

Tale diritto non può essere inferiore a lire 50, nè superiore a lire 1000.

Art. 2.

È abrogato l'articolo 206 del Regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.